

Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 184/10

Accertamento della traslazione d'imposta, nel II semestre 2008, e adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Gestione Impianti Autonomi Petroli S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2010

Visti:

- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del *“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante *“Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante *“Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello”*;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 159/09 (di seguito: deliberazione VIS 159/09), recante *“Avvio di un procedimento per*

l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Gestione Impianti Autonomi Petroli srl.”;

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il “*Conferimento ad interim dell'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*”.

Fatto

1. Dall'analisi dei dati trasmessi da Gestioni Impianti Autonomi Petroli S.r.l. (di seguito: GIAP) ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08 è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007.
2. Alla richiesta di motivazioni avanzata dal Nucleo Operativo, in data 16 novembre 2009 (prot. Autorità n. 67497 del 16.11.2009), la società ha risposto, con lettera del 30 novembre 2009 (prot. Autorità n. 72071 del 03.12.2009), confermando l'esistenza di una variazione positiva del margine semestrale e riconducendo tale variazione a prezzi di acquisto più convenienti ed agli sconti riconosciuti ai gestori dei punti vendita.
3. Non essendo le motivazioni addotte dalla società idonee ad escludere un'eventuale violazione del divieto di traslazione, si è reso necessario procedere ad ulteriori accertamenti al fine di appurare l'entità e la rilevanza in termini di possibile traslazione della variazione del margine di contribuzione riscontrata nel II semestre 2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della deliberazione VIS 133/09.
4. Con deliberazione VIS 159/09, pertanto, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di GIAP per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95.
5. Nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, è stata trasmessa da GIAP un nota in data 17 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 8194 del 22.02.2010);
6. Con nota del 13 maggio 2010 (prot. Autorità n. 18665 del 13.05.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR. n. 244/01.
7. In data 25 giugno 2010, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha autorizzato GIAP a depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR n. 244/01, una memoria difensiva (prot. Autorità n. 23764 del 25.06.2010).

Valutazioni

8. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi.
9. Per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati.
10. In attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione.
11. L'analisi effettuata dall'Autorità si concentra sulle variazioni dei margini e in particolare sulle dinamiche dei prezzi, in quanto indicatori di traslazione, lasciando gli operatori liberi di aumentare i prezzi e i margini dei prodotti commercializzati e, quindi, di farsi liberamente concorrenza fra loro con l'unico limite che i prezzi da questi praticati non incorporino anche l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, in violazione della legge.
12. Nel caso di GIAP, dalle analisi effettuate dagli Uffici sono emersi:
 - una variazione positiva del margine nel II semestre 2008 (pari a 1.803.101,70 euro), rispetto al corrispondente semestre 2007;
 - una variazione positiva dei volumi di vendita (per un valore pari a 77.833,53 euro);
 - un incremento dei prezzi, nel II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007, riconducibile in misura prevalente alla variazione del prezzo medio di vendita del "*Gasolio*" (+ 77,6894 euro/mc).
13. Per valutare quanto del miglioramento della posizione economica dell'impresa sia attribuibile alla dinamica dei prezzi e quanto alla dinamica dei volumi, la componente volumi di vendita è stata esclusa dalle determinazioni finalizzate ad individuare l'entità della traslazione in quanto non rilevante ai fini delle conclusioni.
14. All'esito di tale operazione si è registrata una variazione (pari a 1.725.268,17 euro) attribuibile alla dinamica dei prezzi praticati.
15. La risultante variazione positiva è stata quindi ridotta dei maggiori costi (pari a 426.664,85 euro) sostenuti da GIAP durante il II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007, i quali tengono conto della variazione positiva (pari a 13.500,92 euro) attribuibile all'attività di cessione di "*lubrificanti e prodotti vari*".

16. Pur tenendo conto della componente sopra indicata, è residuata ugualmente una variazione positiva (pari a 1.298.603,32 euro) attribuibile all'incremento dei prezzi praticati.
17. Scomputando da detta variazione il correlato onere impositivo di 410.358,65 euro (composto da IRES ordinaria per 329.975,10 euro e relativa addizionale per 80.383,55 euro) è stato ottenuto un incremento del risultato netto di 888.244,67 euro, ascrivibile ai prezzi praticati dalla società.
18. Vista l'espansione del risultato netto del 2008 generata dai prezzi, è stato contestato a GIAP di aver recuperato l'onere derivante dall'addizionale di imposta (complessivamente pari a 337.241,00 euro) attraverso i prezzi di vendita dalla stessa praticati.

A. Argomentazioni di GIAP

19. Rispetto agli addebiti contestati, Gestione Impianti Autonomi Petroli, nel corso del procedimento, ha sviluppato le seguenti argomentazioni:
 - a) ha riconosciuto la sussistenza della variazione positiva del margine del II semestre 2008 attribuendola, non ad un intento traslativo, ma al "risparmio" ottenuto dalla società nei costi di acquisto del prodotto grazie al "mancato addebito", da parte delle compagnie petrolifere fornitrici, del maggior onere conseguente all'introduzione delle quote di "biocarburante";
 - b) ha confermato l'incremento dei prezzi nelle cessioni di carburanti ai gestori delle stazioni di servizio (di proprietà e/o convenzionate), imputandolo all'adeguamento del *prezzo al pubblico consigliato* operato dalle compagnie petrolifere fornitrici in ragione del maggior costo di produzione da queste sostenuto in seguito all'introduzione delle quote di "biocarburante" nel prodotto finito. Al riguardo, la società ha specificato che i propri accordi di fornitura con i gestori delle stazioni di servizio nel periodo in esame erano collegati all'andamento del *prezzo al pubblico consigliato* attraverso meccanismi di scontistica;
 - c) infine, non avendo rapporti diretti con i consumatori finali, ha dichiarato di trovarsi "nell'assoluta impossibilità di traslare l'onere della maggiore imposta".

B. Valutazione delle argomentazioni di GIAP

20. Gli argomenti addotti dalla società non sono idonei ad escludere la violazione del divieto di traslazione posto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.
21. In primo luogo, la società non solo conferma la variazione positiva del margine nel II semestre 2008 ma nel momento in cui riconosce che, a fronte di condizioni invariate per i prezzi di approvvigionamento, non vi è stata alcuna conseguente riduzione dei prezzi di vendita, bensì un aumento degli stessi, implicitamente ammette di aver traslato.
22. Al tal fine, le argomentazioni riportate *sub a)*, volte ad evidenziare la riconducibilità dell'aumento del margine non ad un intento traslativo ma alla mancata accettazione delle richieste di adeguamento dei prezzi di acquisto dei

- carburanti avanzate dai fornitori, non sono rilevanti in quanto non valgono a contestare l'esistenza del fenomeno traslativo accertato dagli Uffici.
23. Ad ogni buon conto, anche qualora si scomputasse a favore dell'impresa la quota di variazione positiva del margine dipendente dall'incremento dei prezzi attribuibile all'introduzione della componente "biocarburante", in base ai volumi di vendita di carburanti per il canale rete nel II semestre 2008 e considerato il maggior costo (...*omissis*...) richiesto a GIAP dal fornitore (...*omissis*...), l'entità del risparmio stimata nel periodo di riferimento sarebbe pari a (...*omissis*...)
 24. Pertanto, pur tenendo conto di tale circostanza, che solo in parte ha concorso alla formazione del margine di periodo, l'esito dell'analisi evidenzerebbe comunque una variazione positiva del risultato netto (pari a 406.810,65 euro) imputabile ai prezzi praticati.
 25. Nemmeno possono essere condivise le argomentazioni riportate *sub b)*, volte a ricondurre l'incremento dei prezzi di vendita dei carburanti nei confronti dei gestori delle stazioni di servizio alla "maggiorazione" del *prezzo al pubblico consigliato* operata dalle compagnie petrolifere nel 2008.
 26. In primo luogo, come specificato dalla stessa GIAP, non sussiste alcun obbligo da parte dei gestori di attenersi nella determinazione dei prezzi alle indicazioni della compagnia petrolifera di cui portano i "colori"; in secondo luogo, l'aver ancorato i propri prezzi di vendita, attraverso accordi contrattuali con i gestori, all'andamento di una variabile – *il prezzo al pubblico consigliato* - determinata da terzi non è circostanza idonea ad escludere il verificarsi del fenomeno traslativo.
 27. In relazione alle argomentazioni riportate *sub c)*, basti rilevare che, ai sensi dell'articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08, è vietata ogni traslazione della maggiorazione IRES che possa determinare un aumento dei prezzi al consumo quand'anche gli autori della traslazione siano imprese che non vendono direttamente ai consumatori, posto che altrimenti il prezzo di vendita al consumatore verrebbe a subire gli effetti delle traslazioni compiute da tutti gli operatori della filiera salvo l'ultimo.
 28. Dagli elementi acquisiti agli atti, dunque, risulta confermata la variazione positiva del margine di contribuzione nel II semestre 2008 (pari a 1.803.101,70 euro) imputabile in massima parte all'effetto prezzo (per 1.725.268,17 euro) e per il residuo all'effetto quantità (per 77.833,53 euro) e un incremento del risultato netto (pari a 888.244,67 euro) ascrivibile ai prezzi praticati.
 29. Pertanto, i prezzi di vendita praticati da Gestione Impianti Autonomi Petroli hanno consentito alla stessa di recuperare integralmente l'onere derivante dall'addizionale di imposta (pari a 337.241,00 euro).
 30. Di conseguenza, sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 159/09

DELIBERA

1. si accerta che la società GIAP ha violato il divieto previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, nel II semestre 2008, per un importo pari a 337.241,00 euro;
2. si ordina a GIAP di adottare le misure idonee ad eliminare gli effetti prodotti dalla violazione di cui al punto 1, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
3. si ordina, altresì, a GIAP di comunicare all'Autorità:
 - a) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, un piano contenente l'indicazione dettagliata delle misure che la società ha intrapreso o che intende intraprendere per adempiere alla prescrizione di cui al precedente punto 2, con espressa previsione dei tempi necessari e degli effetti che tali misure avranno sulla società e sui consumatori;
 - b) entro 9 (nove) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, una relazione finale con le prove documentali del rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal piano di restituzione di cui alla precedente lettera a);
4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa notificazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Gestione Impianti Autonomi Petroli S.r.l., con sede legale in S.P. 74 Km 0,400 - C.da Cava Gucciardo – 97015 Modica (RG).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

9 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis